

**STUDIO LEGALE MORCAVALLO**  
**AVV. ORESTE MORCAVALLO**

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma  
Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950  
Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza  
Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950  
E-mail: [studiomorcavallo@tiscali.it](mailto:studiomorcavallo@tiscali.it)  
pec: [studiomorcavallo@pecstudio.it](mailto:studiomorcavallo@pecstudio.it)

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**

**RICORSO EX ART. 114 C.P.A. CON ISTANZA  
SUBORDINATA DI CONVERSIONE DEL RITO**

**Per** la Anna COPPOLELLI (C.F. CPPNNA61M70H501O),  
rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto -  
dall'Avv. Oreste Morcavallo (C.F. MRCRST49D19D086G) e  
dall'Avv. Luigi Pitaro (C.F. PTRLGU64A23D086C), presso lo  
studio legale Morcavallo, in Roma, Via Arno, n. 6, elettivamente  
domicilia, con richiesta dei difensori di ricevere ogni  
comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax  
0984.413950 o all'indirizzo di posta elettronica certificata  
[studiomorcavallo@pecstudio.it](mailto:studiomorcavallo@pecstudio.it) – [avvluigipitaro@pec.giuffre.it](mailto:avvluigipitaro@pec.giuffre.it);

**Contro** il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro  
tempore;

**Contro** l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del  
rappresentante legale pro tempore;

**Contro** il Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del  
legale rappresentante pro tempore;

**e nei confronti di** Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti,  
Giuseppe Verde e Rebecca Palma;

**Nonché contro** Amedeo Pella, Elena Spinelli, Mattia Teresa  
Tavarilli, Dorotea De Caro e Tiziana Nesta;

/ / /

**Oggetto:** ricorso ex art. 114 c.p.a. - PREVIA APPLICAZIONE DI  
MISURA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A. E 55 C.P.A. - per la  
declaratoria di nullità e/o, previa conversione del rito, per

l'annullamento, del Decreto dipartimentale n. AOODPIT 1834 del 28 Luglio 2022 di depennamento della ricorrente dalla graduatoria di merito e del decreto di licenziamento AOODRLA R. 0001452 del 13/09/2022 notificato il 14/09/2022, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compreso il preavviso di rigetto del 12 luglio 2022. Onde ottenere, per effetto della declaratoria di nullità, l'ottemperanza al giudicato, di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1350/2022 e/o la conversione del rito, con l'annullamento degli atti gravati. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

### **FATTO**

La Prof.ssa Coppolelli partecipava al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale. L'appellante esclusa dalla prova preselettiva, presentava ricorso richiedendo misure cautelari anche monocratiche.

Il Tar Lazio rigettava l'istanza cautelare suindicata e pertanto l'appellante proponeva impugnativa al Consiglio di Stato.

In data 12.12.2018 otteneva decreto cautelare di accoglimento n. 6014/2018, con cui Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato l'ammetteva alla prova scritta che in data 13.12.2018 sosteneva e superava. Detto decreto veniva confermato con successiva Ordinanza cautelare.

In data 27.03.2019 con DDG N. 395 veniva inserita nell'elenco di coloro che avevano superato la prova scritta; successivamente sosteneva la prova orale, superandola con la votazione di 90/100.

Il M.I. con Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, approvava la graduatoria generale di merito in cui, tuttavia, l'appellante veniva inserita con riserva al posto n. 556, senza essere dichiarata vincitrice.

Il citato Decreto, pertanto, disattendeva l'Ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato che, “visto il pregiudizio grave e irreparabile”, aveva confermato il decreto cautelare reso nei confronti dell'appellante, la quale aveva superato le prove concorsuali, sia scritte che orali.

Con Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si rettificava la graduatoria generale nazionale di merito per errori materiali, ma sostanzialmente si confermava, con riserva, la posizione dell'appellante al posto n. 557.

Pertanto neanche con questo decreto veniva tenuta in considerazione l'Ordinanza n. 4008/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato che, visto “il pregiudizio grave e irreparabile”, aveva confermato il decreto cautelare reso nei confronti dell'appellante che aveva superato le prove concorsuali.

Con Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si segnalava che l'odierna appellante inclusa con riserva nella graduatoria sarebbe stata assegnata all'U.S.R., ma non assunta.

Con nota, l'U.S.R. Emilia Romagna convocava i vincitori per la sottoscrizione del contratto individuale con decorrenza 01.09.2019 ai sensi dell'art. 15 del bando, escludendo l'odierna appellante.

Avverso detti atti si proponevano motivi aggiunti, con istanza cautelare.

L'istanza cautelare veniva accolta dal TAR, con Ordinanza n. 6500/2019 rilevando che il ricorso per motivi aggiunti: *“appare assistito da elementi di fumus boni iuris poiché l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale deve perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo”*.

Con ordinanza n. 353 del 10 gennaio 2020 il TAR Lazio ordinava l'esecuzione della precedente ordinanza e l'appellante in data 30/01/2020 sottoscriveva il contratto e veniva immessa nei ruoli di dirigente scolastico per lo svolgimento del periodo di prova e formazione.

Successivamente il Ministero dell'Istruzione, con decreto n. 374 datato 30.07.2020, decretava l'avvenuto superamento del periodo di formazione e di prova.

Epperò il TAR Lazio, sez. III bis, con Sentenza n. 7788/2020 dichiarava, per quanto di interesse, in parte inammissibile, in parte improcedibile ed in parte infondato il ricorso principale, ed improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

Avverso detta sentenza veniva proposto appello che il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1350/2022 respingeva statuendo testualmente che: *“11. – Seppure il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 risulti irrilevante ai fini del presente giudizio, deve ritenersi che lo stesso, unitamente alle ulteriori circostanze del caso, possa giustificare una richiesta della ricorrente volta ad ottenere dall’amministrazione la valutazione della propria situazione venutasi a creare nei termini di seguito esposti. L’intento del citato D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 è quello di conservare la possibilità di assumere tutti i soggetti idonei collocati in graduatoria, anche oltre il numero inizialmente previsto dal bando, così da evitare la necessità di una ulteriore procedura concorsuale per i posti che in futuro dovessero risultare scoperti, secondo una logica riconducibile al principio generale di conservazione degli atti. Tale principio giuridico, che si ritrova in vari settori dell’ordinamento (cfr. a mero titolo di esempio l’art. 1367 del codice civile), assume una valenza rafforzata nel settore pubblico, in relazione alle regole di economicità dell’azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento (quali ipotesi tipizzate, vedasi a mero titolo di esempio l’art. 21 octies e l’art. 21 nonies della n. 241/1990). Nel caso in esame, tale principio, al quale è chiaramente ispirata la norma citata, ben può essere la guida anche della successiva attività amministrativa che l’amministrazione dovesse, se del caso, intraprendere in riferimento alla procedura per cui è causa, specie in relazione a situazioni peculiari, quale quella della ricorrente Coppolelli. Ciò al fine di assecondare l’intento esplicitamente manifestato dal legislatore e volto a preservare gli effetti del concorso già svoltosi ed il parallelo interesse dell’appellante alla permanenza in*

*graduatoria. 11.1 – A quest’ultimo riguardo, dal punto di vista fattuale, deve rammentarsi che l’appellante, dopo il provvedimento cautelare favorevole, ha positivamente superato le ulteriori prove di concorso, ha quindi sottoscritto un regolare contratto triennale e, di fatto, ha svolto l’attività di dirigente scolastico. Come ha osservato la Corte Costituzionale, espressesi sull’art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 – che pure non risulta direttamente applicabile nel caso in esame – in situazioni del genere “vi sono l’interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l’esito e, soprattutto, l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale” (Corte Cost. n. 108 del 2009). 11.2 - Alla luce della peculiare situazione in cui versa l’appellante e tenuto conto dell’avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso - che essendo divenuta ad esaurimento attutisce gli effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell’interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico, e del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell’appellante alla permanenza in graduatoria, appare doveroso che l’amministrazione, a fronte di una specifica istanza dell’interessata in tal senso, valuti la specifica posizione della stessa, al fine di poterne confermare l’inserimento in graduatoria, sempre nel rispetto della posizione degli idonei che hanno regolarmente superato il concorso. Tale valutazione presuppone comunque che l’interessata ripeta le prove preselettive, al cui*

*positivo superamento deve ritenersi subordinata la possibilità di conferma in graduatoria, in una posizione che, giova ribadirlo, non deve pregiudicare la situazione giuridica di altri candidati utilmente collocati in graduatoria, a cui l'appellante dovrà essere postergata.”*

Epperò il Ministero avviava il procedimento di esecuzione della Sentenza citata. La ricorrente presentava controdeduzioni richiedendo di potere svolgere la prova preselettiva.

Il Ministero comunicava preavviso di rigetto e concludeva il procedimento, con Decreto dipartimentale n. AOODPIT 1834 del 28 Luglio notificato il 29/07/2022 di depennamento dalla graduatoria di merito. In data 14/09/2022 notificava decreto di licenziamento AOODRLA R. 0001452 del 13/09/2022 restituendo la Coppolelli al ruolo di provenienza (da dirigente a docente).

Detti provvedimenti risultano quindi palesemente nulli e/o illegittimi e pertanto si propone ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. e/o previa conversione del rito si domanda l'annullamento per i seguenti:

### **MOTIVI DI DIRITTO**

- **NULLITA' PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES L. 241/1990**

I provvedimenti gravati sono palesemente nulli in quanto adottati in violazione ovvero elusione dei *dicta*, contenuti nella Sentenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1350/2022.

Nella specie, codesto Ecc.mo Consiglio evidenzia la specifica posizione della ricorrente che dopo il provvedimento cautelare favorevole, ha positivamente superato le uniche prove di concorso, ha sottoscritto regolare contratto triennale, sta svolgendo l'attività

di dirigente scolastico da ben tre anni e l'intento del legislatore manifestato, con il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, di conservare la possibilità di assumere tutti i soggetti idonei collocati in graduatoria, anche oltre il numero inizialmente previsto dal bando, così da evitare la necessità di una ulteriore procedura concorsuale per i posti che in futuro dovessero risultare scoperti, secondo una logica riconducibile al principio generale di conservazione degli atti.

Sempre Codesto Ecc.mo Consiglio ritiene doveroso che l'amministrazione a seguito di domanda dell'interessata disponga la ripetizione delle prove preselettive, al cui positivo superamento debba ritenersi subordinata la possibilità di conferma in graduatoria in una posizione che non arrechi pregiudizio agli altri candidati utilmente collocati in graduatoria, ai quali dovrà essere postergata.

Dacché risulta palesemente violativo del giudicato l'adottato provvedimento di depennamento della graduatoria stante il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato recante espressamente le modalità di esecuzione e di conformazione della successiva attività amministrativa ovvero la ripetizione della prova preselettiva, ed in caso di superamento, il mantenimento in graduatoria in posizione postergata rispetto agli altri candidati utilmente collocati.

L'attività dell'amministrazione doveva seguire quanto statuito in Sentenza senza disporre *sic et simpliciter* il depennamento dalla graduatoria della ricorrente, la quale aveva richiesto espressamente la ripetizione della prova preselettiva.

In effetti lo svolgimento di nuova prova preselettiva e l'eventuale conferma in graduatoria non produceva pregiudizi per gli altri candidati ai quali la ricorrente doveva essere postergata.



Tale percorso doveva seguire l'amministrazione tenendo in conto la posizione della ricorrente che da tre anni svolge a pieno titolo l'attività di Dirigente scolastico, dopo aver superato le prove di concorso e sottoscritto regolare contratto. Ciò anche seguendo la *voluntas legis* manifestata con la normativa sopravvenuta di **assorbire tutti i soggetti collocati in graduatoria stante la presenza di posti disponibili e non far svolgere ulteriori concorsi salvaguardando la posizione di chi come la ricorrente ha superato le prove secondo la logica del principio generale della conservazione degli atti.**

Del resto la graduatoria di che trattasi proprio in virtù della citata sopravvenienza normativa sarà esaurita in quanto sia i vincitori che gli idonei saranno regolarmente assunti in servizio.

Nello specifico si evidenzia che al 1° settembre 2022 sono stati assunti i candidati che occupano la posizione fino al n. 3255 nella graduatoria di merito ovvero, l'ultima assunta è Vaino Maria del 5/10/1976 pertanto, poiché tutti i candidati inseriti in graduatoria sono 3420, restano da assumere n. 165 candidati. (vedasi Avviso prot. 30942 del 24 agosto 2022 ed elenco degli assunti).

In considerazione di ciò, tenendo conto che in sole n. 6 regioni su un totale di n. 20, ovvero: Calabria, Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia, ci sono n. 367 sedi normo-dimensionate libere e assegnate in reggenza (vedasi documenti delle sedi disponibili date a reggenza) e che in tutta Italia i posti normo-dimensionati assegnati in reggenza sono circa 1.100, non si comprende perché non si voglia concedere la ripetizione della preselettiva alla Coppolelli che ha dimostrato di essere **idonea** alle funzioni di dirigente scolastico, così come riconosciuto anche in sentenza.

Pure la circostanza che la sede della ricorrente sarebbe disponibile in conseguenza del depennamento non è dirimente poiché risultano ancora disponibili almeno ben 367 sedi (in sole sei regioni) e quindi ben potrebbero essere coperte con gli idonei ed esaurire la graduatoria senza con ciò intaccare la posizione della ricorrente che, eventualmente, potrebbe anche essere postergata in graduatoria.

Pertanto alcun pregiudizio subirebbero gli idonei ove fosse disposto lo svolgimento di nuova prova preselettiva e fosse confermato l'inserimento in graduatoria a pieno titolo e il mantenimento in servizio della ricorrente. Occorre ribadire che la ricorrente ha superato le uniche due prove concorsuali (scritto e orale) e, secondo il principio del pubblico interesse anche in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico e del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria, potrebbe, in subordine, essere postergata in graduatoria.

///

- **ILLEGITTIMITA' PER ECCESSO DI POTERE-  
TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI  
ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE CARENTE,  
INCONGRUA, GENERICA, ILLOGICA E  
CONTRADDITTORIA.**

Fermo restando quanto *ut supra*, i provvedimenti gravati, previa conversione del rito risultano pure illegittimi in quanto viziati da eccesso di potere per le figure sintomatiche sopra indicate.

In effetti il decreto di depennamento è privo di motivazione riguardo alla nuova prova preselettiva imposta dal giudicato.

Anche il decreto di licenziamento provoca gravissimi danni alla ricorrente Coppolelli, pertanto si chiede di voler disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1350/2022, con decreto cautelare ex art. 56 c.p.a. a fino alla prossima camera di consiglio.

Si chiede altresì ex art. 55 c.p.a. la sospensione dell'efficacia della sentenza in sede collegiale stante l'evidenza del fumus, per i motivi già esplicitati nel ricorso e la sussistenza del periculum in mora atteso che il provvedimento di depennamento della graduatoria e il decreto di licenziamento adottati in esecuzione della sentenza qui impugnata comporta la perdita dello status di dirigente scolastico risultando tale pregiudizio incompatibile con i tempi del giudizio di merito. Il nuovo anno scolastico è già iniziato con gravissimi danni anche all'Istituzione scolastica per tutti gli adempimenti già svolti non ultime le firme depositate presso le banche e gli altri enti per effettuare tutte le operazioni di pagamenti e quant'altro occorrente per mandare avanti gli atti dell'Istituzione Scolastica. Vi è da sottolineare che la ricorrente, come ampiamente provato e documentato agli atti del giudizio conclusosi con la sentenza, è stata immessa in ruolo dirigenziale nell'a.s. 2019/2020, avendo maturato tre annualità di servizio, e avendo superato il periodo di formazione e prova ex D.M. 16 ottobre 2019 n. 956, ha dimostrato così il possesso di adeguate competenze e capacità gestorie. Alla luce di quanto rilevato, è incontrovertibile che la ricorrente rappresenta una risorsa professionale idonea a svolgere le funzioni direttive e, per l'effetto, a ricoprire il ruolo assunto.

A riguardo occorre anche evidenziare che in funzione dei contratti in essere, la ricorrente sta svolgendo funzioni organizzative e amministrativo – contabili relative ai contratti dei docenti curando la gestione dell'organico degli stessi e del personale ATA procedendo all'assegnazione dei docenti alle rispettive classi. Sta svolgendo, inoltre, tutte le attività per dar corso all'anno scolastico, alla predisposizione dell'orario scolastico. Il depennamento e il licenziamento della ricorrente, quindi, comporta gravissimi ed irreparabili pregiudizi per la sua posizione lavorativa determinando inevitabilmente la risoluzione contrattuale con l'interruzione di tutte le attività scolastiche in corso di svolgimento necessarie per la continuità dell'anno scolastico 2022/2023, con la ricorrente che si vedrà restituita ad uno stato di inoccupazione o comunque in una condizione lavorativa assolutamente precaria. Nel doveroso bilanciamento dei valori coinvolti dalla richiesta misura cautelare, occorre considerare che il depennamento e la sua destituzione dal ruolo non risponde ad alcun interesse pubblico concreto e attuale. Di contro, il depennamento e il licenziamento della ricorrente e la conseguente destituzione dal ruolo sono suscettibili di compromettere la regolare erogazione del servizio scolastico, finendo con il disperdere irragionevolmente risorse formate e qualificate. Ad anno scolastico iniziato non è possibile sostituire con altro Dirigente in quanto tra l'altro le immissioni in ruolo sono già state fatte a decorrere dal 01/09/2022

Codesto Consiglio riteneva doveroso lo svolgimento di nuova prova preselettiva per salvaguardare la specifica situazione della ricorrente e la posizione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai quali, la ricorrente potrebbe essere direttamente postergata.

Su tale aspetto nulla dice il provvedimento di depennamento e di licenziamento limitandosi a citare gli atti presupposti, i quali non risultano corredati da istruttoria e motivazione congrua.

In effetti non vi è alcun riferimento specifico alla posizione della ricorrente che è tutt'ora in servizio, quale. Il Ministero rileva un presunto pregiudizio per i candidati utilmente collocati in graduatoria, i quali invece sono già tenuti in considerazione dalla sentenza del Consiglio di Stato, con la postergazione della ricorrente rispetto a questi ultimi, dopo l'eventuale superamento della nuova prova preselettiva che costituisce una sorta di sanatoria, ritenuta idonea a contemperare gli interessi in gioco, secondo una logica riconducibile al principio generale di conservazione degli atti.

Dacché non si comprende per quali ragioni il Ministero proceda al depennamento e al licenziamento senza valutare dette dirimenti circostanze tenendo conto anche del fatto che la ricorrente svolge da ben tre anni il ruolo di dirigente scolastico. Anche il riferimento ad altri contenziosi non coglie nel segno in quanto non si tratta di situazioni identiche. Ma anche a volerli considerare identici la ripetizione della prova preselettiva, limitata a coloro che attualmente sono in servizio in qualità di dirigenti, in virtù del superamento delle prove del concorso (che devono essere fatte salve secondo il principio della conservazione degli atti), e in base a regolare contratto stipulato, non creerebbe pregiudizi e anzi seguirebbe la *ratio* del legislatore e i *dicta* del Consiglio di Stato. Il licenziamento fa perdere lo status da Dirigente con restituzione al ruolo di provenienza tra l'altro il posto da docente non sussiste perché già occupato a distanza di tre anni da altro docente.

## **DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 C.P.A.**

Il provvedimento di depennamento della graduatoria ed il conseguente licenziamento provocano gravissimi danni alla ricorrente di intensità tale da non poter attendere neanche la fissazione della prossima Camera di Consiglio.

In effetti la ricorrente perderebbe, ove non venisse concessa la chiesta misura cautelare monocratica, la qualifica di dirigente scolastico dopo aver superato le prove di concorso, essere stata regolarmente assunta ed attualmente in servizio da circa tre anni.

Ciò provocherebbe un gravissimo nocumento anche per la Comunità scolastica che perderebbe il proprio riferimento organizzativo e didattico.

Detti provvedimenti comportano gravissimi ed irreparabili pregiudizi per la sua posizione lavorativa determinando inevitabilmente la risoluzione contrattuale con l'interruzione di tutte le attività scolastiche in corso di svolgimento necessarie per la continuità dell'anno scolastico 2022/2023, con la ricorrente che si vedrà restituita ad uno stato di inoccupazione o comunque in una condizione lavorativa assolutamente precaria.

Pertanto si chiede l'immediata adozione di idonea misura cautelare monocratica.

///

## **ISTANZA CAUTELARE**

Per quanto riguarda il *fumus* valga quanto sopra.

Il *periculum* è direttamente correlato alla posizione della ricorrente che attualmente svolge la funzione di dirigente scolastico presso IIS VIA COPERNICO – Pomezia (RM), per cui l'esecuzione del depennamento comporterebbe la risoluzione automatica del

contratto, con conseguente gravissimo e irreparabile pregiudizio oltre che per la ricorrente, per la comunità scolastica incidendo sulla continuità didattica ed organizzativa.

Il provvedimento di depennamento della graduatoria e il decreto di licenziamento comportano la perdita dello status di dirigente scolastico risultando tale pregiudizio incompatibile con i tempi del giudizio di merito. Il nuovo anno scolastico è già iniziato, pertanto il licenziamento della Coppolelli provoca gravissimi danni anche all'Istituzione scolastica per tutti gli adempimenti già svolti non ultime le firme depositate presso le banche e gli altri enti per effettuare tutte le operazioni di pagamenti e quant'altro occorrente per mandare avanti gli atti dell'Istituzione Scolastica. Vi è da sottolineare che la ricorrente, come ampiamente provato e documentato agli atti del giudizio conclusosi con la sentenza, è stata immessa in ruolo dirigenziale nell'a.s. 2019/2020, avendo maturato tre annualità di servizio, e avendo superato il periodo di formazione e prova ex D.M. 16 ottobre 2019 n. 956, ha dimostrato così il possesso di adeguate competenze e capacità gestorie. Alla luce di quanto rilevato, è incontrovertibile che la ricorrente rappresenta una risorsa professionale idonea a svolgere le funzioni direttive e, per l'effetto, a ricoprire il ruolo assunto.

A riguardo occorre anche evidenziare che in funzione dei contratti in essere, la ricorrente sta svolgendo funzioni organizzative e amministrativo – contabili relative ai contratti dei docenti curando la gestione dell'organico degli stessi e del personale ATA procedendo all'assegnazione dei docenti alle rispettive classi. Sta svolgendo, inoltre, tutte le attività per dar corso all'anno scolastico, alla predisposizione dell'orario scolastico. Nel doveroso bilanciamento dei valori coinvolti dalla richiesta misura cautelare,

occorre considerare che il depennamento e la sua destituzione dal ruolo non risponde ad alcun interesse pubblico concreto e attuale. Di contro, il depennamento e il licenziamento della ricorrente e la conseguente destituzione dal ruolo sono suscettibili di compromettere la regolare erogazione del servizio scolastico, finendo con il disperdere irragionevolmente risorse formate e qualificate. Ad anno scolastico iniziato non è possibile sostituire con altro Dirigente in quanto tra l'altro le immissioni in ruolo sono già state fatte a decorrere dal 01/09/2022

///

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si chiede di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati utilmente inseriti nella graduatoria concorsuale, mediante notificazione per pubblici proclami, in via telematica con pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR ai sensi dell'art. 52 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 151 cpc, stante l'elevato numero dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere i nominativi e gli indirizzi di residenza degli stessi.

///

**LE CONCLUSIONI:** sono quelle su epigrafate che qui si intendono trascritte. Con vittoria di spese e competenze difensive del grado di giudizio.

Cosenza/Roma, 15.09.2022

Avv. Oreste Morcavallo

Avv. Luigi Pitaro



## RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Oreste Morcavallo, nella qualità di difensore della Prof. Anna Coppolelli, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 6.10.2010, ho notificato il suesposto atto a:

- 1) **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*, nei domicili digitali, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **urp@postacert.istruzione.it** e **dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it**, estratti dal registro pubblico di cui all'art. 6- ter del D.Lgs. 82/2005 ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)), secondo quanto previsto dall'art. 16-ter comma 1- ter del D.L. 179/2012, introdotto dall'art. 28 del D.L. 76/2020;

Avv. Oreste Morcavallo

- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **drla@postacert.istruzione.it**, estratto dal registro pubblico di cui all'art. 6- ter del D.Lgs. 82/2005 ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)), secondo quanto previsto dall'art. 16-ter comma 1- ter del D.L. 179/2012, introdotto dall'art. 28 del D.L. 76/2020;

Avv. Oreste Morcavallo

- 3) **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro in carica;  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del

rappresentante legale *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde

Avv. Oreste Morcavallo

- 4) Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore**, Stato nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **cineca@pec.cineca.it**, estratto dal pubblico registro INIPEC

Avv. Oreste Morcavallo

- 5) Sigg.ri Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma**, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Ventimiglia, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **avvrosarioventimiglia@puntopec.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde;

Avv. Oreste Morcavallo

- 6) Sigg.ri Amedeo Pella, Elena Spinelli, Mattia Teresa Tavarilli, Dorotea De Caro e Tiziana Nesta**, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Vernola, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC:

**vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it**, estratto dal  
pubblico registro ReGinde;

Avv. Oreste Morcavallo